

ASSOCIAZIONE ITALIANA PASTORALE SANITARIA AIPAS

Statuto

Art. 1 - È costituita l'Associazione Italiana di Pastorale Sanitaria - A.I.P.A.S.

Art. 2 - L'A.I.P.A.S. è un'associazione privata di fedeli, senza scopo di lucro.

Art. 3 - L'Associazione ha la sede legale presso la residenza del Presidente pro tempore. L'archivio storico dell'associazione è situato presso la residenza del Segretario pro tempore.

Art. 4 - Possono far parte della Associazione in qualità di soci:
i sacerdoti diocesani e religiosi, che in qualità di Cappellani svolgono le funzioni di assistenza spirituale nelle strutture socio-sanitarie pubbliche o private;
i religiosi degli Ordini dei Frati Minori, Frati Minori Cappuccini, Fatebenefratelli e Ministri degli Infermi già confondatori della A.N.C.R.O. - Associazione Nazionale Cappellani e Religiosi Ospedalieri - in servizio nelle suddette strutture;
i sacerdoti, i diaconi, i membri degli Istituti religiosi maschili e femminili e i laici che per espresso mandato della competente Autorità ecclesiastica o religiosa espletano, in maniera stabile, specifiche attività di pastorale della salute nelle strutture socio-sanitarie e sul territorio.
I membri degli istituti religiosi possono aderire all'Associazione con il consenso dei loro Superiori.

Art. 5 - L'A.I.P.A.S. si inserisce nell'azione pastorale della Chiesa nel mondo della salute con la forza della testimonianza che sgorga dall'alleanza e integrazione di carismi e tra ministri ordinati, consacrati/e, laici/laiche.

Questa finalità generale si concretizza nel: curare la formazione permanente e l'aggiornamento dei soci sui temi e problemi concernenti la pastorale, cultura e legislazione sanitaria; favorire la comunione spirituale e lo scambio di esperienze; essere di stimolo nell'agire pastorale della Chiesa elaborando e sperimentando modelli e progetti per l'evangelizzazione, la promozione della persona umana in tutte le fasi della gestione e cura della salute.

Art. 6 - Per conseguire i suddetti fini, l'Associazione adotta le seguenti linee operative:
coordina a livello nazionale il proprio piano di attività con le indicazioni della Consulta Nazionale e dell'Ufficio della CEI per la Pastorale della Sanità;
organizza a livello nazionale e regionale corsi di studio, convegni, esercizi spirituali e incontri per la formazione professionale dei soci sotto il profilo umano, teologico, etico, spirituale, pastorale e giuridico;
favorisce la partecipazione ai corsi degli Istituti di Pastorale Sanitaria;
crea una rivista di informazione e formazione sui temi e problemi della Pastorale Sanitaria;
instaura rapporti di collaborazione con Enti, Organismi, Associazioni e Movimenti nazionali e internazionali operanti nell'ambito socio-sanitario.

Struttura dell'Associazione

Art. 7 - Gli organi della A.I.P.A.S. sono: l'Assemblea Generale; il Consiglio Nazionale; il Presidente; il Consiglio di Presidenza; il Segretario; il Tesoriere.

Art. 8 - L'Assemblea Generale è composta da tutti i soci.

L'Assemblea Generale è convocata e presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

L'Assemblea è convocata una volta all'anno, ordinariamente in occasione del Convegno nazionale di Pastorale Sanitaria organizzato dall'Associazione. Ove ritenuto necessario può essere convocata in via straordinaria su richiesta di due terzi dei membri del Consiglio Nazionale.

Ciascun membro dell'Assemblea Generale ha diritto di voto.

Art. 9 - I compiti dell'Assemblea Generale sono:

stabilire le linee di orientamento della vita e dell'attività dell'Associazione;

approvare la relazione del Presidente;

eleggere i membri del Consiglio Nazionale;

deliberare su eventuali modifiche dello Statuto;

approvare il preventivo e il rendiconto annuale dell'Associazione;

decidere lo scioglimento dell'Associazione, definendo i criteri di liquidazione e devoluzione del patrimonio.

Art. 10 - Il Consiglio Nazionale è formato da diciannove membri. Dei suddetti consiglieri, dodici sono eletti dall'Assemblea Generale tra tutti i membri dell'Associazione, quattro sono designati dagli Ordini Religiosi fondatori della A.N.C.R.O. nella proporzione di un consigliere per ciascun Ordine, tre sono designati dai gruppi del Clero diocesano, delle Religiose e dei laici nella proporzione di un consigliere per ciascun gruppo. Art. 11 - Il Consiglio Nazionale è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Esso elegge tra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

Art. 12 - Sono compiti specifici del Consiglio Nazionale:

la realizzazione delle attività deliberate dall'Assemblea Generale;

l'assunzione di iniziative in ordine ai fini dell'Associazione;

la deliberazione del preventivo e del rendiconto annuale;

l'assegnazione ai consiglieri di incarichi speciali nonché l'istituzione di Commissioni per lo studio di particolari problemi;

l'eventuale istituzione e l'individuazione di un coordinatore regionale;

la valutazione della rispondenza degli iscritti alle finalità associative e l'adozione di eventuali conseguenti provvedimenti, fino alle dimissioni;

l'ammissione di nuovi soci all'Associazione secondo criteri e requisiti stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento;

l'accettazione delle dimissioni dei soci;

la nomina della Direzione e Redazione della Rivista, nonché la definizione degli indirizzi culturali e pastorali della stessa;

la definizione della quota di iscrizione all'Associazione e della quota di abbonamento alla Rivista;

il coordinamento delle attività dell'Associazione con gli indirizzi dell'Ufficio Nazionale della CEI per la Pastorale della Sanità;

l'approvazione del Regolamento.

Art. 13 - Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno due volte all'anno in tempi ritenuti opportuni ai fini della verifica e programmazione dei compiti sopra citati.

È convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

In via straordinaria può essere convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario oppure su richiesta di due terzi dei consiglieri.

Ciascun consigliere ha diritto di voto.

Art. 14 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Convoca e presiede l'Assemblea generale e il Consiglio Nazionale.

Cura l'animazione della vita spirituale, culturale e organizzativa dell'Associazione, sovrintende a tutte le attività svolte dai singoli consiglieri, dagli organi tecnico-amministrativi e dal personale dipendente. Tiene la relazione annuale all'Assemblea Generale sulla vita e le attività dell'Associazione.

Art. 15 - Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce nelle funzioni in caso di assenza o impedimento.

Art. 16 - Il Tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, conserva i libri contabili e presenta annualmente il rendiconto economico-amministrativo al Consiglio Nazionale e all'Assemblea Generale per l'approvazione e la successiva adozione degli atti di loro competenza.

Art. 17 - Il Segretario redige e conserva i verbali delle riunioni del Consiglio di Presidenza, del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea generale.

Art. 18 - Il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario compongono il Consiglio di Presidenza.

Il Presidente si avvale della collaborazione degli altri membri del Consiglio di Presidenza per l'espletamento degli impegni ordinari e straordinari, dei compiti di particolare urgenza e rilevanza nonché per un previo esame delle materie da sottoporre al Consiglio Nazionale e all'Assemblea Generale.

A tal fine il presidente può convocare i membri del Consiglio di Presidenza nei modi e nei tempi ritenuti opportuni.

Norme generali

Art. 19 - Tutti gli uffici e organi dell'Associazione durano un triennio. È consentita la rielezione. Qualora uno degli ufficiali di cui all'art. 11, secondo comma cessa dall'ufficio prima del compimento naturale del triennio, il Consiglio Nazionale provvede alla sua sostituzione. L'eletto esercita l'ufficio fino alla scadenza naturale del triennio.

I consiglieri nazionali impossibilitati a intervenire hanno facoltà di farsi sostituire con delega scritta da un altro socio. Lo stesso vale per i membri dell'Assemblea Generale.

Art. 20 - Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea Generale è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti. Le norme specifiche per l'elezione dei membri del Consiglio Nazionale vengono stabilite dal Regolamento.

Art. 21 - Per la validità della costituzione del Consiglio Nazionale è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 22 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito: dalle quote associative annuali; da eventuali contributi, donazioni o lasciti di Enti e privati; da beni mobili e immobili.

Art. 23 - L'uscita dall'associazione si determina nei seguenti casi: richiesta del socio; decesso; venuta meno di criteri di appartenenza; mancanza di pagamento della quota associativa per due anni consecutivi.

Art. 24 - Le modifiche dello Statuto deliberate dall'Assemblea Generale devono essere confermate dalla Conferenza Episcopale Italiana.

Art. 25 - Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice di Diritto Canonico e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile.